

La Cassazione riconosce più permessi al padre di due ragazzi

Possibile raddoppiare le ore dell'assistenza

DI MARIO D'ADAMO

Permessi giornalieri raddoppiati per l'assistenza dei disabili. E per gli insegnanti il riposo giornaliero è di due ore. Continua l'opera della magistratura ordinaria e di quella costituzionale per razionalizzare e dare coerenza al nostro sistema di welfare. È adesso la volta della Cassazione, sezione lavoro, che interviene in materia di assistenza alle persone con disabilità contemporaneamente al legislatore, la cui opera, guidata quasi unicamente dal criterio del risparmio della spesa pubblica, è più spesso orientata a restringere l'area dei diritti e la platea dei relativi fruitori. La Corte di Cassazione, infatti, annullando senza rinvio la decisione della Corte d'appello, sezione lavoro, di Brescia, n. 7/2006, ha appena accolto il ricorso di un padre lavoratore che, avendo due gemelli riconosciuti portatori di handicap in situazione di gravità e minori di tre anni, chiedeva il riconoscimento del diritto di utilizzare in misura doppia i permessi orari giornalieri (sentenza n. 4623/2011). I quali permessi giornalieri di due ore sono già riconosciuti dall'art. 33, secondo comma, della legge 104/1992 per l'assistenza di bambini in situazione di gravità fino al compimento del terzo anno di età e in alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale.

Ma la norma non prende in considerazione il caso in cui i portatori di handicap da assistere sono più d'uno. C'è solo l'art. 41 del decreto legislativo n. 151/2001, testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, che prevede, in caso di parto plurimo, la possibilità di raddoppiare i riposi di due ore giornaliere entro il primo anno di vita per le esigenze della nutrizione. Ma si tratta di una misura non sovrapponibile all'altra. Se, tuttavia, tale

misura, è il ragionamento della Cassazione, non venisse estesa con un atto interpretativo costituzionalmente orientato anche al caso dei genitori con due o più figli minori portatori di handicap, si determinerebbe un'irragionevole disparità di trattamento tra genitori di due bambini senza handicap, che fruirebbero di quattro ore al giorno, mentre a quelli di due bambini con handicap ne spetterebbero solo due. Perché destinatario dell'agevolazione è il bambino portatore di handicap, onde evitare che resti privo di assistenza, e se i bambini sono due l'agevolazione va raddoppiata, mentre il riconoscimento del diritto a favore del lavoratore è in funzione del diritto del soggetto svantaggiato di ricevere adeguata assistenza. E ciò anche se l'attività lavorativa residua che il lavoratore è poi tenuto a prestare diventa inutile per l'azienda o la struttura amministrativa.

Tra i tanti interessi in gioco ed esigenze da valutare, compresa quella del datore di lavoro, deve prevalere quella dell'assistenza del minore.

Quanto alla durata del riposo giornaliero che è di un'ora quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore o di due quando l'orario è di sei ore o più (art. 39, primo comma, del testo unico n. 151/2001), si tratta, afferma infine la Cassazione, di una norma riferita esclusivamente ai riposi giornalieri della madre durante il primo anno di vita del bambino (non portatore di disabilità) ed è una norma evidentemente incompatibile con la necessità dell'assistenza continuativa richiesta dalla presenza di bambini con handicap in situazione di gravità. Che è quanto dire, contrariamente a quanto fin qui praticato nelle scuole, che anche agli insegnanti, che hanno un orario di lavoro giornaliero inferiore a sei ore, spettano le due ore di assistenza per i figli portatori di handicap.

—© Riproduzione riservata—

